

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

di concerto col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1989

Norme per la definizione dei profili professionali del personale di taluni ruoli del Ministero dell'interno

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, riferito a talune categorie di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e inserito nel contesto delle norme delegate che disciplinano l'ordinamento di detto personale, in attuazione della riforma della polizia, ha dettato disposizioni particolari, tra l'altro, anche in materia di profili professionali. In particolare, considerato che all'epoca non era stata data ancora attuazione alla legge 11 luglio 1980, n. 312, per la parte relativa all'individuazione dei profili professionali relativi alla generalità dei dipendenti statali (profili poi stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1984, n. 1219), lo stesso articolo 10 ha rinviato ad un successivo momento attuativo la determinazione dei profili professionali da attribuirsi al predetto personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Peraltro, nella normativa fin qui esaminata non risulta indicata la procedura da seguire per realizzare il passaggio necessario all'attuazione dei profili anche per il personale in questione, nè risultano individuati gli strumenti formali occorrenti a tal fine, sicchè si ritiene che, per colmare tale lacuna, occorra provvedere con apposita iniziativa legislativa.

In effetti, tale esigenza non è sfuggita in sede parlamentare, in occasione della discussione

del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Giacometti ed altri (atto Camera n. 3054) presso la IV Commissione permanente della Camera dei deputati. La relativa iniziativa è stata però accantonata per motivi procedurali. Il disegno di legge è stato poi approvato in via definitiva dalla 4^a Commissione permanente del Senato in data 18 gennaio 1989.

Permanendo l'esigenza di determinare la procedura da seguire per pervenire alla soluzione della questione, che altrimenti darebbe luogo, sul piano concreto, a sperequazioni a danno del personale interessato, sotto il profilo sia giuridico che economico, il Governo ha predisposto il presente provvedimento che ripropone il contenuto dell'emendamento suddetto, tenuto conto che in realtà esso recepisce una scelta che ha già raccolto, nel merito, ed in sede parlamentare, l'adesione delle forze politiche.

Passando ad illustrare il contenuto dell'articolo unico che si propone, si precisa che il comma 1 individua lo strumento formale per la definizione dei profili professionali, sia per il personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche dell'Amministrazione civile dell'interno sia per il personale di quest'ultima, nell'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'in-

terno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

Ai fini dell'emanazione di tale decreto il comma 2 prevede che la corrispondenza fra le mansioni svolte dal personale in questione, in base alle qualifiche rivestite, e quelle previste per i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1984, n. 1219, che rappresentano il parametro di carattere generale a cui fare riferimento, è stabilita da una commissione costituita in modo analogo a quello previsto dall'articolo 10 della legge n. 312 del 1980.

Infatti, della commissione fanno parte, in egual numero, rappresentanti dell'Amministrazione statale (rispettivamente un dirigente del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per la funzione pubblica e uno del Ministero del tesoro) e rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria.

Al comma 3 si prevede che gli inquadramenti nei profili siano effettuati con provvedimento del Ministro dell'interno sulla base dei termini e delle modalità fissati nel decreto previsto al comma 1.

Gli oneri derivanti dal disegno di legge proposto, della stessa natura di quelli previsti per la definizione dei profili professionali dei dipendenti delle altre Amministrazioni centrali, sono stati considerati negli stanziamenti dei competenti capitoli del bilancio 1989.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotta dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362)

Articolo 1

Determinazione del personale interessato:

1) Consistenza numerica del personale in servizio

ANNI	LIVELLI ECONOMICO-FUNZIONALI				
	II	III	IV	V	VI
1982	1.272	594	2.289	2 023	1 025
1983	984	888	3.024	1.956	980
1984	969	1.294	2.946	1.755	1.523
1985	976	1.525	5.666	1.626	2.826
1986	1.472	1.662	5.713	1.426	3.042
1987	1.470	1.645	5.712	1.786	3.096
1988	1.733	1.654	5.800	1.395	2.983

2) Onere medio per livelli dal II al III

ANNI	Unità	Beneficio medio	Onere in milioni
1982	817	352.000	287.584.000
1983	973 (156)	108.000	16.848.000
1984	959	-	-
1985	966	-	-
1986	1.463 (490)	363.000	177.870.000
1987	1.453	-	-
1988	1.727 (264)	550.000	145.200.000
TOTALE ...			627 502.000

3) Onere medio per livelli dal III al IV

ANNI	Unità	Beneficio medio	Onere in milioni
1982	594	687.000	408.078.000
1983	863 (269)	203.000	54.607.000
1984	1.271 (408)	693.000	282.744.000
1985	1.506 (235)	812.000	190.820.000
1986	1.645 (139)	862.000	119.818.000
1987	1.635	-	-
1988	1.640	-	-
TOTALE ...			1.056.067.000

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) *Onere medio per livelli dal IV al V*

ANNI	Unità	Beneficio medio	Onere in milioni
1982	2.289	588.000	1.345.932.000
1983	2.996 (707)	220.000	155.540.000
1984	2.920	-	-
1985	5.643 (2.647)	550.000	1.455.850.000
1986	5.690 (47)	663.000	31.161.000
1987	5.629	-	-
1988	5.800 (110)	950.000	104.500.000
TOTALE ...			3.092.983.000

5) *Onere medio per livelli dal VI al VII*

ANNI	Unità	Beneficio medio	Onere in milioni
1982	1.025	1.210.000	1.240.250.000
1983	980	-	-
1984	1.523 (498)	1.038.000	516.924.000
1985	2.826 (1.303)	1.220.000	1.589.660.000
1986	3.042 (216)	1.350.000	291.600.000
1987	3.096 (54)	1.495.000	80.730.000
1988	2.983	-	-
TOTALE ...			3.719.164.000

6) *Onere finanziario complessivo*

Lire 8.495.716.000

Gli oneri derivanti dal disegno di legge proposto, della stessa natura di quelli previsti per la definizione dei profili professionali dei dipendenti delle altre Amministrazioni centrali, sono stati considerati negli stanziamenti dei competenti capitoli del bilancio 1989.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale proveniente dai ruoli della polizia di Stato inquadrato nelle qualifiche del personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, nonchè per quest'ultimo, l'identificazione concreta dei relativi profili professionali, in corrispondenza a quanto previsto per la generalità del personale statale dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, viene effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

2. Le corrispondenze fra le mansioni svolte, in base alle qualifiche rivestite, dal personale di cui al comma 1 e quelle previste per i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sono previamente individuate da una commissione composta da un Sottosegretario di Stato per l'interno, il quale la presiede, da tre dirigenti in servizio, rispettivamente, presso il Ministero dell'interno, il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, nonchè da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

3. Gli inquadramenti nei profili del personale interessato in applicazione dei commi 1 e 2 sono effettuati con provvedimento del Ministro dell'interno, con l'osservanza dei termini e delle modalità stabilite nel decreto indicato al comma 1.